

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVI Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

101^a SEDUTA

MERCOLEDI' 27 NOVEMBRE 2013

Presidenza del Presidente Ardizzone

A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio del regolamento e dei resoconti

INDICE

Congedi	3
Disegni di legge	
(Annunzio di presentazione)	3
«Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale» (304-8-280/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	4,6,14,17,18,20,23,25,28,31
LEANZA (Articolo quattro)	5,6,14,15, 19,20,24
FONTANA (Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE)	6
FORMICA (Lista Musumeci)	11,19
VANCHERI, <i>assessore per le attività produttive</i>	14,23
VINCIULLO (Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE)	16,27,29,30
MARZIANO (PD), <i>presidente della Commissione</i>	16,19,20,24,28,29
CIMINO (Grande Sud - PID Cantiere Popolare)	17
MUSUMECI (Lista Musumeci)	20
CASCIO Francesco (Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE)	21,29
CANCELLERI (Movimento Cinque Stelle)	21,23
VULLO (PD)	24
GRASSO (Grande Sud - PID Cantiere Popolare)	25
MALAFARINA (Il Megafono Lista Crocetta)	25
(Votazione per scrutinio segreto emendamento 11.12 e risultato)	
PRESIDENTE	26,27
Missione	3

La seduta è aperta alle ore 16.30

LANTIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo: l'onorevole D'Agostino per oggi; l'onorevole Figuccia per il 27 e 28 novembre 2013.

L'Assemblea ne prende atto.

Missione

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cordaro è in missione il 27 e 28 novembre 2013.

L'Assemblea ne prende atto.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

- Consorzio unico regionale di ricerca. (n. 643)
di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli La Rocca, Ciaccio, Mangiacavallo, Cancellieri, Cappello, Ciancio, Ferreri, Foti, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito in data 26 novembre 2013.

- Modifica della legge regionale 23 marzo 2010 n. 6. Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. (n. 644)

di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Lo Sciuto, Di Mauro, Figuccia, Lombardo, La Rocca Ruvolo, Fiorenza, Turano e Miccichè in data 26 novembre 2013.

- Disciplina della nomina dei revisori dei conti nelle società controllate dalla Regione siciliana e dagli enti locali e nelle aziende speciali. (n. 645)

di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Lombardo in data 26 novembre 2013.

- Norme in materia di pubblicazione tramite la rete Internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati della Pubblica amministrazione regionale e locale. (n. 646)

di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Lombardo in data 26 novembre 2013.

- Disposizioni relative alle Aree protette e ai Siti della Rete Natura 2000 in Sicilia. (n. 647)
di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Trizzino, Palmeri, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Zito, Cancellieri, Ciancio, Foti, La Rocca, Siragusa, Ciaccio, Tancredi e Zafarana in data 26 novembre 2013.

- Prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi del comportamento alimentare. (n. 648)
di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Lo Giudice, Picciolo, Tamajo, Greco M. e Forzese in data 26 novembre 2013.

Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale» (nn. 304-8-280/A)

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale» (nn. 304-8-280/A).

Invito i componenti la III Commissione a prendere posto nell'apposito banco.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta n. 89 del 5 novembre scorso era stato stabilito di rinviare la discussione generale all'articolo 1 e che è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Pongo, quindi, in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

«Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del sistema delle imprese d'informazione locale, quale presidio fondamentale per assicurare alla cittadinanza un'informazione libera, plurale e legata alle specificità del territorio e presupposto per lo sviluppo di un'effettiva trasparenza e di una partecipazione democratica attiva alla formazione dei processi decisionali.

2. In attuazione dei principi richiamati al comma 1, la Regione promuove appositi interventi per assicurare il rafforzamento del sistema dell'informazione locale e regionale e contrastare lo squilibrio territoriale, sostenere l'innovazione tecnologica e tutelare i livelli occupazionali e le professionalità degli operatori.

3. Gli interventi di cui al comma 2, entro i limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono attuati secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Art. 2.
Definizioni

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerate imprese dell'informazione locale le piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede legale ed operativa in qualsiasi comune della Regione, che realizzino almeno il 60 per cento del loro fatturato nel territorio della Regione, in qualsiasi forma giuridica costituite, regolarmente iscritte negli appositi registri previsti dalle leggi statali per l'esercizio d'impresa e per la diffusione della stampa, operanti in uno o più dei seguenti ambiti:

a) emittenza televisiva ex analogico con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT);

b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;

c) emittenza radio-televisiva via web o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;

d) stampa quotidiana a mezzo cartaceo;

e) testate giornalistiche on line;

f) agenzie di stampa quotidiana;

g) stampa periodica regionale e locale.

2. Sono altresì ammesse le 'Reti di imprese' disciplinate dall'articolo 3, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, e successive modifiche e integrazioni».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione: 2.7;
- dagli onorevoli Leanza e Sammartino: 2.8;
- dagli onorevoli Ioppolo, Musumeci, Formica, Alloro e Figuccia: 2.5;
- dagli onorevoli Fontana, D'Asero, Assenza, Alongi: 2.4;
- dagli onorevoli Laccoto e Gucciardi: 2.1.

Si passa all'emendamento 2.7 della Commissione. Ne do lettura:

«Al comma 1 sostituire le parole "avente sede legale ed operativa" con "operanti"».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Leanza. Ne ha facoltà.

LEANZA. Signor Presidente, intervengo per dire che nell'emendamento successivo, a firma mia e di altri colleghi, si parla non di sede operativa ma di sede legale in Sicilia, perché una sede operativa - come lei sa perfettamente - può essere tutto e il contrario di tutto.

Questa è una legge sull'informazione locale in Sicilia. La sede operativa significa che ancora una volta qualcuno viene qua, si prende i soldi e poi li porta all'estero o altrove in Italia.

L'emendamento parla di sede legale da almeno quattro anni; quindi, se qualcuno vuole trasferire la propria iniziativa imprenditoriale in Sicilia, mi sembra corretto che possa restare, anche se ha un fatturato maggiore fuori dalla Sicilia.

PRESIDENTE. Onorevole Leanza, capisco il senso del suo intervento, però mi si evidenzia che l'emendamento presentato dalla Commissione tende ad evitare che venga violato il principio di libera concorrenza, perché siamo in Sicilia, ma siamo in Italia e siamo in Europa.

Questo è il punto: evitare l'impugnativa, appunto si parla di "operanti".

Il mettere il limite ci pone a rischio di impugnativa, per essere chiari. Il senso lo capisco, è una legge rivolta all'imprenditoria editoriale siciliana. Capisco il senso del suo emendamento...

LEANZA. Signor Presidente, in Toscana come in Friuli questa limitazione c'è, tanto è vero che nell'emendamento 2.7, per ovviare a questo, abbiamo chiesto la sede legale in Sicilia.

Però, siccome c'è il problema del fatturato ...

PRESIDENTE. Onorevole Leanza, se viene approvato l'emendamento della Commissione così com'è formulato dalla Commissione il secondo è precluso. Capisco la valenza del suo intervento, ci sta tutto nel ragionamento di tutela dell'imprenditoria siciliana.

Pongo in votazione l'emendamento 2.7, della Commissione. Il parere del Governo?

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento 2.8 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.7.

Si passa all'emendamento 2.5, a firma degli onorevoli Ioppolo, Musumeci, Formica, Alloro e Figuccia. Poiché i firmatari non sono presenti in Aula, l'emendamento decade.

Si passa all'emendamento 2.4, a firma degli onorevoli Fontana, D'Asero, Assenza e Alongi.

Ne do lettura:

«Al comma 1, lettera c) sostituire le parole "emittenza radio-televisiva" con "emittenza radio ed emittenza radio-televisiva"».

FONTANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANA. Signor Presidente, credo che il subemendamento sia chiarissimo: estendere non solo all'emittenza radiotelevisiva, ma anche all'emittenza radio.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 2.1, a firma degli onorevoli Laccoto e Gucciardi. Ne do lettura:

«Al comma 1, lettera c) dopo le parole “via web” aggiungere “streaming/applicazione on demand apple/android etc.”».

Poiché i firmatari non sono presenti in Aula, l'emendamento decade.

BARBAGALLO. Dichiaro di farlo mio.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1. Il parere del Governo?

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

«Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione:

a) concede alle imprese dell'informazione locale contributi in conto interesse e/o prestazione di garanzie per l'accesso al credito finalizzati alla realizzazione di interventi di innovazione tecnologica ed organizzativa e/o ad agevolare fusioni tra società del settore al fine di razionalizzare il comparto;

b) promuove iniziative per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e giornalistico impiegato nelle imprese;

c) agevola mediante incentivi fiscali, anche con l'introduzione del credito di imposta per le aziende che investono in pubblicità radio - televisiva, e prestazioni di garanzie la ricapitalizzazione ed il rafforzamento finanziario delle imprese dell'informazione locale;

d) coordina e promuove interventi di comunicazione istituzionale affidando, con modalità di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, la realizzazione di programmi a carattere informativo e giornalistico che riguardino i temi, le decisioni e gli atti di competenza della Regione ed il loro processo formativo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere previsti nell'ambito degli strumenti di cui agli articoli 16, 18, 19 e 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche e integrazioni».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo: 3.6 (I parte) e 3.6 (II parte);
- dalla Commissione: 3.5;
- dagli onorevoli Lentini e Sammartino: 3.1;
- dagli onorevoli D'Asero, Germanà, Fontana e Assenza: 3.2;
- dagli onorevoli Musumeci, Formica, Alloro, Figuccia e Ioppolo: 3.4;
- dagli onorevoli Grasso e Cordaro: 3.3;
- dagli onorevoli Gianni e Fazio: 4.1 (I parte).

Si passa all'emendamento 3.6 (I parte) presentato dal Governo.

Chiarisco che l'approvazione di questo emendamento preclude gli emendamenti sino a 4.1.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole. Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico, pertanto, che sono preclusi gli emendamenti 3.5, 3.1, 3.2, 3.4, 3.3 e 4.1.

Si passa all'emendamento 3.6 (II parte) presentato dal Governo. Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

«Art. 4.

Requisiti per l'accesso ai benefici

1. Per l'accesso ai benefici della presente legge le imprese devono dimostrare:

a) di essere in regola con i pagamenti delle spettanze al personale e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali, attestati attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le imprese ammesse ai sensi della vigente disciplina alla rateazione dei debiti contributivi, possono accedere ai benefici previo effettivo versamento della prima rata, salvo revoca d'ufficio, con obbligo di restituzione integrale, nel caso di mancato adempimento ai successivi pagamenti;

b) di avvalersi di giornalisti inquadrati esclusivamente secondo le regole e le modalità previste dalla contrattazione collettiva o comunque retribuiti ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 233 e successive modifiche e integrazioni recante norme sull'equo compenso nel settore giornalistico;

c) di possedere per le emittenti a carattere commerciale, informativo e comunitario una testata giornalistica regolarmente registrata presso il Tribunale competente e un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei Giornalisti;

d) di non avere effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti la richiesta di accesso ai benefici. Le imprese si impegnano, altresì, a non ridurre il numero dei lavoratori nei trentasei mesi successivi alla data di accesso ai benefici.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per ogni specifico ambito di cui all'articolo 2, comma 1, le imprese devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti per beneficiare degli interventi di sostegno:

a) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a): una copertura di segnale non inferiore al 10 per cento del territorio regionale ovvero al 20 per cento della popolazione residente; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno due giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 10 per cento del palinsesto diurno e comunque non meno di due ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni all'anno;

b) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b): una copertura di segnale non inferiore al 10 per cento del territorio regionale ovvero al 20 per cento della popolazione residente; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta da almeno tre giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 15 per cento del palinsesto diurno e comunque non meno di tre ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni all'anno;

c) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c): avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta da almeno 3 giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 20 per cento del palinsesto diurno e comunque non meno di tre ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni all'anno;

d) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d): un prodotto editoriale diffuso a pagamento in almeno il 25 per cento dei comuni della Regione e per non meno di 250 giorni all'anno; avvalersi

per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta da almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 50 per cento della propria foliazione complessiva;

e) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e): aggiornare quotidianamente i contenuti della testata almeno due volte al giorno per non meno di 300 giorni all'anno e contenere articoli d'informazione, originali e firmati, su pagine web distintamente indicizzate e riscontrabili sui principali motori di ricerca; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta da almeno due giornalisti dipendenti anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 70 per cento degli articoli pubblicati;

f) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f): aggiornare quotidianamente i contenuti della testata almeno due volte al giorno per non meno di 300 giorni all'anno; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta da almeno 3 giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 60 per cento delle notizie pubblicate;

g) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g): un periodico pubblicato con regolarità almeno nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e che non figuri come supplemento di quotidiani; aggiornare periodicamente i contenuti della testata per non meno di 42 uscite all'anno per i settimanali, 21 uscite per i quindicinali, 10 uscite per i mensili; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta da almeno 3 giornalisti a tempo pieno, ovvero numero equivalente in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; produrre periodici di frequenza non quotidiana prevalentemente finalizzati alla valorizzazione di temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sicilia e delle istituzioni operanti nella Regione; destinare almeno il 50 per cento degli spazi all'informazione regionale e locale; possedere una copertura territoriale almeno provinciale e una tiratura non inferiore a 1.000 copie per ogni uscita in vendita.

3. Sono in ogni caso escluse le imprese il cui prodotto editoriale sia diffuso prevalentemente o esclusivamente in forma congiunta a prodotti a diffusione nazionale e le imprese riconducibili a partiti e movimenti politici, confessioni religiose, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria. Sono altresì escluse le imprese nelle quali operino soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro l'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione.

4. Su indicazione della Segreteria generale della Presidenza della Regione, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia (CORECOM Sicilia), previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti, predispone le graduatorie delle imprese ammesse ai benefici e le comunica, entro 30 giorni dalla loro approvazione, al Presidente della Regione rendendole contestualmente pubbliche. Le graduatorie indicano il personale dipendente e i punteggi attribuiti».

Onorevoli colleghi, sono stati presentati numerosi emendamenti all'articolo 4; pertanto lo accantoniamo per trovare un momento di sintesi.

Si passa all'articolo 5. Ne lettura:

«Art. 5.
Tipologie di interventi

1. Le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, sono sostenute attraverso le seguenti tipologie di intervento:

a) contributi in conto interessi e prestazioni di garanzie per investimenti;

b) contributi per il consolidamento delle passività onerose».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Musumeci, Formica, Alloro, Figuccia e Ioppolo l'emendamento 5.1. Ne do lettura:

«Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

“c) contributi e incentivi fiscali a consorzi radiofonici costituiti nella Regione siciliana, in aree omogenee e contigue, che trasmettono in tecnica digitale”».

FORMICA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento si illustra da sé.

Sostanzialmente tende a non escludere nessuno, ad allargare la platea, visto che in Sicilia viviamo una situazione particolarissima e ci sono anche tante piccole radio e televisioni private.

L'emendamento tende a favorire le nostre imprese onde evitare che siano schiacciate dalle grandi televisioni del nord; è favorente, allarga la platea, non credo che abbia controindicazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Formica, mi evidenziano gli Uffici che questo emendamento è stato trasmesso per la copertura finanziaria alla Commissione Bilancio la quale ha espresso parere favorevole con la proposta, però, di sopprimere le parole “e incentivi fiscali”.

Pertanto, è necessario che mi presenti un subemendamento in tal senso.

CIMINO. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cimino appone la firma al subemendamento e all'emendamento.

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Formica il subemendamento 5.1.1, che prevede la soppressione delle parole “e incentivi fiscali”. Il parere del Governo?

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 5.1, come modificato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento 5.2 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.6.

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

«Art. 6.

Contributi in conto interessi e prestazione di garanzie per investimenti

1. Per favorire l'innovazione e l'ammodernamento tecnologico ed organizzativo delle imprese d'informazione locale, la Regione concede contributi destinati all'abbattimento degli interessi e prestazioni di garanzie sulle operazioni finanziarie destinate a coprire i nuovi investimenti.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono assegnate mediante bandi annuali e graduatorie ad evidenza pubblica e secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità a quanto previsto dall'ordinamento comunitario e, in particolare, alla comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria) e al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). L'entità massima degli interventi è stabilita entro il massimale comunitario per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e d). Per le altre imprese l'entità massima degli interventi, in ogni caso non superiore al 60 per cento del massimale comunitario, è individuata con il decreto di cui al comma 5 tenuto conto dei criteri di premialità indicati al comma 4.

4. Al fine di accedere ai benefici di cui al presente articolo costituiscono titolo di priorità nell'ordine: l'impatto occupazionale degli interventi, la diffusione del segnale o della stampa nelle isole minori e nelle aree montane, il ricorso a tecnologie e metodi che garantiscano una maggiore accessibilità dei contenuti da parte dei soggetti portatori di handicap visivi e/o uditivi.

5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ed acquisito il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità applicative del presente articolo, tenuto conto dei criteri di priorità di cui al comma 4.

6. Per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020 le risorse finanziarie autorizzate per l'attuazione del presente articolo non possono superare complessivamente l'importo di 15.000

migliaia di euro. Gli interventi di cui al presente articolo a decorrere dall'anno 2014 sono attivati a valere sulle risorse relative del programma comunitario relativo al FESR 2014-2020.

7. Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata per le finalità del presente articolo, la spesa di 100 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa della spesa per i consumi intermedi della Rubrica "Gabinetto, Uffici di diretta collaborazione all'opera e alle dirette dipendenze del Presidente" (U.P.B. 1.1.1.1.2 – cap. 100317) autorizzata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10"».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo: 6.6R (I, II, III, IV e V parte);
- dagli onorevoli Vinciullo, D'Asero, Assenza, Fontana, Alongi, Pogliese e Falcone: 6.3, 6.4, 6.5.

Si passa all'emendamento 6.6.R (I parte): «Al comma 1, dopo la parola 'contributi' aggiungere la parola 'una tantum'», a firma del Governo, col parere favorevole della Commissione Bilancio.

Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.6.R (I parte). Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 6.6.R (II parte), del Governo: «Sopprimere il comma 2», che ha il parere favorevole della Commissione Bilancio.

Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 6.6.R (III parte), a firma del Governo, con il parere favorevole della Commissione Bilancio. Ne do lettura:

«Sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis)”».

Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti 6.3 e 6.4 sono preclusi dalla approvazione dell'emendamento 6.6.R (III parte). Si passa all'emendamento 6.5: «Cassare il comma 4», a firma degli onorevoli Vinciullo ed altri.

LEANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEANZA. Signor Presidente, il comma 4 dava un titolo di priorità proprio per cercare di favorire - per carità, parliamo sempre di aiuti non a pioggia, di favorire le disabilità, le isole minori - dove si fa iniziativa imprenditoriale con qualche difficoltà. Mi sembra strano volere togliere questa parte di priorità che mi sembra giusta in un servizio pubblico.

VINCIULLO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 6.6.R (IV parte), del Governo, che ha il parere favorevole della Commissione Bilancio, è momentaneamente accantonato.

Si passa all'emendamento 6.6R (V parte), del Governo, che ha avuto il parere favorevole della Commissione Bilancio. Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Su richiesta del Governo, ritorniamo all'emendamento 6.6R (IV parte). Il Governo può illustrarlo, se lo ritiene.

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'emendamento riguarda l'impegno da parte del Governo sull'attività di ricognizione all'interno delle risorse della programmazione 2014-2020, oltre che, come abbiamo già chiarito, non era stato possibile effettuare un'attività di ricognizione sulle risorse della programmazione 2007-2013, abbiamo assicurato l'impegno ad attivarci per interventi a favore di questo settore con la nuova programmazione, anche perché riteniamo che questo settore impieghi una larga fascia, sia in termini occupazionali sia in termini di attività e riteniamo, peraltro, che sia abbastanza congruo anche per tutte quelle attività che possono essere collegate con le attività inserite nella programmazione che riguardano l'innovazione. Quindi il Governo supporta in modo forte questo impegno con la nuova programmazione. E, ovviamente, ciò significa che prevediamo di allargare questa attività a tutte le imprese che appartengono a questo settore, oltre che alle piccole e medie imprese che sono le dirette beneficiarie del disegno di legge.

Più avanti vedremo come siamo anche interessati ad allargare alle grandi aziende.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Leanza. Ne ha facoltà.

LEANZA. Signor Presidente, l'intervento dell'assessore Vancheri chiarisce che è una norma programmatica per il prosieguo dei lavori e quindi si ferma solo là, non andiamo oltre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.6R (IV parte), del Governo.
Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

«Art. 7.

Contributi per il consolidamento delle passività onerose

1. Alle imprese dell'informazione sono concessi contributi in conto interessi sui finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2012 previa accensione di mutui o prestiti di durata almeno quinquennale.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ed acquisito il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità applicative del presente articolo.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

4. Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata per le finalità del presente articolo, la spesa di 100 migliaia di euro cui si provvede mediante la riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa della spesa per consumi intermedi della Rubrica "*Gabinetto, uffici dei diretta collaborazione all'opera e alle dirette dipendenze del Presidente*" (U.P.B. 1.1.1.1.2 – cap. 100317) autorizzata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio. 2013, n. 10».

Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 7.3. Ne do lettura:

« Al comma 1, dopo le parole "imprese dell'informazione" aggiungere "di cui all'articolo 2"».

Momentaneamente lo accantoniamo.

Si passa all'emendamento 7.5R (I parte), presentato dal Governo: «Al comma 1 le parole "in conto" sono sostituite dalle parole "una tantum destinate all'abbattimento degli"».

Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 7.2, presentato dagli onorevoli Vinciullo, D'Asero, Assenza, Fontana, Alongi, Pugliese e Falcone. Ne do lettura:

«Al comma 1 cassare le parole “in essere alla data del 31 dicembre 2012”».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vinciullo. Ne ha facoltà.

VINCIULLO. Signor Presidente, in Commissione Bilancio abbiamo presentato un emendamento che sostituisce le parole “30 dicembre 2012” con le seguenti “30 giugno 2013”.

Manteniamo, quindi, l'emendamento della Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Vinciullo, deve formalizzare un subemendamento.

Nell'attesa accantoniamo l'emendamento 7.2.

Si passa all'emendamento 7.4, presentato dalla Commissione: «Al comma 2, sostituire le parole “modalità applicative” con “modalità procedurali per l'erogazione dei contributi di cui al”».

Il parere del Governo?

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 7.5R (II parte), presentato dal Governo. Ne do lettura:

«Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata, per le finalità del presente articolo, la spesa complessiva di 200 migliaia di euro cui si provvede, per l'importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità di competenza della spesa per consumi intermedi della Rubrica “Gabinetto, Uffici di diretta collaborazione all'opera e alle dirette dipendenze del Presidente” (U.P.B. 1.1.1.1.2 – capitolo 100317) autorizzata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, e per l'importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 – accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013”».

Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si riprende l'esame dell'emendamento 7.3, in precedenza accantonato.

La Commissione intende mantenerlo?

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo, poiché ero impegnato in una riunione di Gruppo, non ero presente nel momento in cui si è approvato all'articolo 2, un emendamento formulato in modo sbagliato, dove si dice "sostituire le parole 'avente sede legale ed operativa' con 'operanti'". Lo spirito dell'emendamento era aggiungere la parola 'operanti' dopo le parole 'aventi sede legale ed operativa in Sicilia'.

Ora, avendo approvato l'emendamento 2.7, è chiaro che - è scritto male e me ne faccio carico, avrei dovuto controllarlo -, con quell'emendamento 'aziende dell'informazione operanti in Sicilia', a questo punto la legge può riguardare Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, cioè abbiamo snaturato la platea dei beneficiari. L'emendamento 7.3 all'articolo 7 si riferiva alle aziende che ne erano beneficiarie ma senza la sostituzione della platea; quindi ora non so come possiamo recuperare questo elemento.

Purtroppo, mi faccio carico che non essendo presente in tempo...

PRESIDENTE. Onorevole Marziano, l'importante è comprendere lo spirito della norma.

Al legislatore è consentita l'interpretazione autentica quando la legge è già approvata, si figuri in corso di approvazione, quindi non esasperiamo più di tanto.

Accantoniamo l'emendamento 7.3 in attesa di vedere come procedere. L'iter legislativo è in corso.

Siccome ho compreso che questo è un punto nodale di tutta la legge un po' di riflessione non guasta. Onorevole Marziano, non si faccia carico di responsabilità che non sono sue. Apprezzo il suo stile.

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Vinciullo ed altri il subemendamento 7.2.1, così in sintonia con quanto deliberato dalla Commissione Bilancio. Ne do lettura:

«L'emendamento 7.2 è sostituito dal seguente: "Al comma 1, le parole 'in essere alla data del 31 dicembre 2012' sono sostituite dalle seguenti 'in essere alla data del 30 giugno 2013'»».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.2, come emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 7.

Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

«Art. 8
Revoca dei benefici

1. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 4 e la mancata realizzazione totale o parziale degli impegni assunti da parte del beneficiario costituiscono causa di revoca dei benefici, dei contributi e delle agevolazioni previsti dalla presente legge».

CIMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'articolo 8, non potendo presentare emendamenti, chiederei al Governo di valutare la possibile riscrittura dell'articolo inserendo un secondo comma, perché ritengo importante che l'attività di informazione e di divulgazione, così come avviene poi nei siti web e sulla rete, possa rappresentare un libero dibattito facilmente individuabile per la possibilità e l'opportunità di confrontarsi e manifestare le proprie idee.

Allo stesso tempo, ritengo che la rete non debba diventare una giungla violenta e magari non dare l'opportunità e la possibilità di rispondere ed appoggiare alcune tesi. Per questo avrei pensato di inserire al secondo comma che "è fatto divieto", determinando quindi il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 4, "di pubblicare nei siti web o comunque di immettere in rete i commenti anonimi o che non sono identificati o identificabili". E' importante che in una legge così seria, così serena rispetto alle iniziative che si vogliono portare avanti nell'ambito dell'informazione e della divulgazione, vi sia anche la possibilità che chi scrive nel web - e commenta le iniziative del web - si possa identificare, in modo tale che le risposte possano venire da un confronto sereno e pacato.

L'onorevole Venturino, giustamente, mi faceva notare che sarebbe opportuno accantonare l'articolo 8 poiché l'articolo 4 non è stato ancora votato.

Pertanto, bisogna vedere come viene votato l'articolo 4 per poi collegarlo all'articolo 8.

PRESIDENTE. Onorevole Cimino, in effetti lei ha posto un problema di grande attualità che riguarda il diritto di informazione in generale, così come si può esercitare il diritto all'informazione, evidenziando anche che non sono stati presentati emendamenti.

Ritengo di dare la possibilità al Governo di fare una attenta riflessione e pertanto, non sorgendo osservazioni, accantoniamo l'articolo 8 per dare la possibilità di una eventuale riscrittura.

Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

«Art. 9.

Comunicazione istituzionale

1. Al fine di rendere effettivo il pieno diritto dei cittadini ad una compiuta informazione sui temi, le decisioni e gli atti di competenza della Regione ed il loro processo formativo, garantendo così la reale partecipazione democratica e la piena trasparenza, la Regione promuove con appositi strumenti la realizzazione di programmi informativi tramite le imprese di informazione locale.

2. I contenuti dei programmi informativi di cui al comma 1 hanno carattere di obiettività, garantendo eguale accesso alle diverse posizioni ed opinioni politiche e sono disciplinati con regolamento dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia (CORECOM Sicilia).

3. Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata per le finalità del presente articolo la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa della spesa per consumi intermedi della Rubrica 'Gabinetto, uffici di diretta collaborazione all'opera e alle dirette dipendenze del Presidente' (U.P.B. 1.1.1.1.2 – cap. 100317) autorizzata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10.

4. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono attuazione delle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, di cui al comma 4 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Musumeci, Formica, Alloro, Figuccia e Ioppolo: 9.3;

- dagli onorevoli Cascio Francesco, Assenza, Milazzo G., Vinciullo e Pogliese: 9.1.

Si passa all'emendamento 9.3. Ne do lettura:

«*Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole:*

“che siano in regola, per le emittenti televisive, con quanto stabilito dal Decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 e, per le emittenti radiofoniche, con quanto previsto dall'art. 1, comma 2-bis, del Decreto legge 20 marzo 2001, n. 66”»

FORMICA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui approviamo una legge che prevede l'erogazione di contributi per una determinata attività, è alquanto logico che nella stessa norma inseriamo anche i diritti e i doveri per usufruire di questi contributi. Nella fattispecie ci riferiamo alla contribuzione per le comunicazioni istituzionali ed è alquanto evidente che bisogna inserire che siano in regola con quanto prevedono le leggi in materia.

Pertanto, mi sembra un emendamento di grande buon senso, che non fa altro che richiamare l'applicazione della norma nel momento in cui andiamo a dare dei contributi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.3. Il parere del Governo?

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LEANZA. Nulla in contrario rispetto all'emendamento. Però, visto che tutto è già regolamentato dal CORECOM anche con norma regionale, in cui c'è assolutamente obiettività e trasparenza, la mia preoccupazione è che se ci colleghiamo e poi mettiamo qualcosa *in progress* per evitare che domani sia soltanto ...

FORMICA. Il CORECOM interviene a parte, mi pare un prerequisito.

PRESIDENTE. La Commissione si sta consultando. Si rimette all'Aula?

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, personalmente mi sembra ultroneo e ripetitivo, però se i presentatori ci chiariscono i riferimenti normativi di queste due norme potremmo pure ...

PRESIDENTE. A maggior ragione, lei dice che è ultroneo, non aggiungerebbe niente, e quindi non si sta escludendo.

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Se, invece, il contenuto dei due riferimenti normativi cambia il significato dell'articolo, a quel punto il giudizio è diverso.

Sarebbe opportuno che ci spiegassero quali sono.

PRESIDENTE. Lo possiamo pure accantonare.

MUSUMECI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSUMECI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che l'emendamento sia sufficientemente chiaro, al di là delle pur legittime osservazioni della Commissione.

Nel tentativo di operare una scrematura tra le decine e decine di emittenti presenti sul territorio, ci si rifà al decreto, "ai benefici previsti dalla legge 448", la legge del 1998, che stabilisce una serie di paletti e di requisiti come preconditione essenziale per l'accesso ai contributi.

Noi abbiamo soltanto richiamato una normativa che diventa un punto cardine per l'emittenza nazionale sul piano della selezione e della capacità di impresa, dicendo che le aziende devono essere in regola - per quanto riguarda quelle televisive - con quanto già stabilito, quindi con i requisiti posti in essere dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, e per quanto riguarda le emittenti con un altro dispositivo di legge, che è il decreto 66 del 2001, che risponde ad una fattispecie specifica per le emittenti radiofoniche diverse da quelle televisive.

Se questo richiamo alla normativa nazionale, ai fini dei requisiti essenziali della impresa audiovisiva fosse già presente nella normativa, io non credo che cozzerebbe con lo spirito dell'emendamento e neanche nel contenuto, per cui potrebbe essere ripetitivo, ma non per questo, non ricordo se un requisito in questo senso in maniera chiara è già previsto dal dispositivo di legge.

Se così fosse, non credo che possa esserci incompatibilità. Meglio prevederlo, piuttosto che ometterlo.

LEANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEANZA. Signor Presidente, intervengo solo per dire che io sono assolutamente d'accordo, considerato che, come diceva il presidente Marziano, stiamo mettendo i requisiti nazionali che regolano la comunicazione istituzionale.

PRESIDENTE. Allora, il parere del Governo è favorevole.

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Sì, avevo detto parere favorevole perché comunque rientra nei principi.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Siccome i requisiti non cambiano la platea perché nel disegno di legge c'è una platea diversa, l'abbiamo studiata avendo presente qual è la realtà, questo non cambia la platea, cambia i requisiti di accesso; quindi si può accettare.

PRESIDENTE. Con il parere favorevole del Governo e della Commissione pongo in votazione l'emendamento 9.3. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi,

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 9.1, a firma dell'onorevole Cascio Francesco ed altri.

CASCIO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIO FRANCESCO. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 è un emendamento tecnico, una riscrittura che in qualche modo mi proviene proprio dal CORECOM.

Al comma 2 dell'articolo 9 si prevede la scrittura del regolamento da parte del CORECOM; però, essendo questo un organismo di vigilanza e di controllo, non può scrivere i regolamenti ma può ovviamente ottemperare ai suoi compiti, che sono quelli di controllo e vigilanza.

Pertanto, ho ritenuto di riscrivere il comma 2 prevedendo che la predisposizione del regolamento venga svolta a carico della Segreteria Generale della Presidenza della Regione, lasciando al CORECOM i compiti di vigilanza e controllo.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, gli uffici mi evidenziano che sarebbe opportuno modificare, in fase di coordinamento formale del disegno di legge, con un emendamento ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, le parole "la Segreteria generale della Presidenza della Regione" con "la Presidenza della Regione". E' solo un fatto formale.

Pongo in votazione l'emendamento 9.1. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

CANCELLERI. Chiedo di parlare sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANCELLERI. Signor Presidente, l'articolo 9 riguarda la comunicazione istituzionale.

Noi stiamo scrivendo in un articolo di legge che gli enti locali, la Regione e quindi tutte le altre diramazioni degli enti locali, devono fare degli appositi accordi economici con la stampa per potere divulgare l'attività istituzionale.

Nell'era di internet, nell'era della digitalizzazione, nell'era della libertà informativa, una Regione spende dei soldi per fare qualcosa che risulta paradossalmente superato, vecchio: "Al fine di rendere effettivo il pieno diritto dei cittadini ad una compiuta informazione sui temi, le decisioni e gli atti di competenza della Regione ed il loro processo informativo, garantendo così la reale partecipazione democratica e la piena trasparenza, la Regione promuove con appositi strumenti la realizzazione di programmi informativi tramite le imprese di informazione locale". Questa è follia!

La politica deve andare fra la gente, deve spiegare quello che sta facendo.

Dobbiamo aprire questo Palazzo e farlo diventare realmente di vetro.

Allora realizziamo, come questa seduta ha una diretta *streaming* con la possibilità di avere pure un archivio, che lo si faccia anche con le relative sedute di commissione, lo si faccia anche con la possibilità di far trovare atti e i cittadini saranno informati, si potranno informare, non avranno

bisogno di leggere sui giornali quello che avviene all'interno del Palazzo; anche perché, fatemi capire, se con la politica dei soldi qualcuno tratterà male chi gli dà i soldi.

Io non ci credo a questa cosa. La libertà di informazione si ha quando uno strumento di informazione è libero dal giogo e dal finanziamento dell'istituzione pubblica.

Noi deputati del Movimento Cinque Stelle siamo contrari a questo disegno di legge, a questo articolo, abbiamo votato contro in Commissione e dico a chiunque qui dentro abbia la coscienza di capire quello che stiamo approntando, di cominciare a dire di no a tutti questi articoli, a questo e a quello successivo di attività di *media monitoring*. Pagare persone esterne per fare la rassegna stampa, come se non avessimo qui dentro uffici che possono essere in grado di realizzare l'attività di rassegna stampa o semplicemente sfogliandoci i giornali la mattina!

Noi deputati non abbiamo bisogno di qualcuno che paghiamo per farci queste attività.

Mi sembrano soldi spesi male e, soprattutto, mi sembra uno schiaffo a qualcuno che in questo momento, invece, cerca la possibilità di avere un lavoro. Queste risorse impegniamole meglio!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

«Art. 10.

Attività di media- monitoring per enti pubblici

1. Le società di media-monitoring che svolgono servizi di rassegna stampa per conto di enti pubblici in Sicilia, ai fini della legge sul diritto d'autore, devono attestare:

a) di essere registrate presso il registro stampa e/o il registro operatori della comunicazione (Roc);

b) di essere in possesso di autorizzazione da parte della Federazione nazionale editori giornali (Fieg) per lo sfruttamento dei diritti d'autore, al fine di manlevare gli enti pubblici, rispetto alla normativa di settore».

Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 10.1. Ne do lettura:

«Al comma 1 le parole da “Le società” sino a “attestare:” sono sostituite dalle seguenti:

“Gli enti pubblici, territoriali e non territoriali, nei bandi per l'affidamento del servizio di rassegna stampa prevedono tra i requisiti per la partecipazione i seguenti:”».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

«Art. 11.

Modifiche all'articolo 4, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. L'articolo 4, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è così sostituito:

‘6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noti i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, mediante pubblicazione per estratto, a scelta della stazione appaltante, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggiore diffusione locale del luogo ove si eseguono i lavori e su un periodico a diffusione regionale’.

2. Le testate di cui all'articolo 4, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge devono possedere i seguenti requisiti:

a) avvalersi di non meno di tre giornalisti iscritti al relativo albo professionale assunti con contratto a tempo indeterminato;

b) attestazione di regolarità contributiva e previdenziale ai fini Inpgi e Casagit;

c) non meno di tre anni di ininterrotta pubblicazione con diffusione regionale, con vendita in edicola;

d) attestazione di copie vendute a norma di legge».

All'articolo 11 sono stati presentati numerosi emendamenti.

Si passa all'emendamento 11.12, soppressivo dell'articolo, a firma della Commissione.

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

CANCELLERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANCELLERI. Signor Presidente, dichiaro di fare mio l'emendamento 11.12.

L'articolo 11 va a modificare la legge regionale sugli appalti: si legge, esattamente al comma 1, che sostanzialmente vengono cambiate le direttive sulla pubblicità degli appalti.

Come viene modificata questa linea? La stazione appaltante, che solitamente è il soggetto pubblico, dà le direttive al soggetto che vince la gara d'appalto su quali quotidiani deve andare a fare la pubblicità dei lavori, per cui sarà la Regione stessa - e ritorniamo al discorso di prima -, sarà la politica a scegliere, in pratica, su quali quotidiani fare la pubblicità: due regionali, due locali, due nazionali. Questo disegno di legge ha un nome e un cognome, lo sappiamo tutti in quest'Aula; è un vestitino cucito addosso a qualcuno.

Se vogliamo continuare a prenderci in giro!

VULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VULLO. Signor Presidente, quando sono entrato ho ascoltato le ultime parole che ha detto l'onorevole Cancellieri. Prima che andiamo a votare, desidererei sapere dall'onorevole Cancellieri se fosse possibile conoscere il sarto di questo vestito, che sarebbe ancora meglio!

Ma almeno vorrei sapere dall'onorevole Cancellieri a chi abbiamo cucito questo vestito, altrimenti io non voto e me ne vado, perché non mi sembra opportuno che questa Assemblea faccia il sarto e cucia i vestiti per le singole imprese!

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento perché la legge sugli appalti prevede già la pubblicazione sui quotidiani nazionali, locali e sui periodici delle gare d'appalto. Quando abbiamo presentato l'emendamento soppressivo, avevamo pensato di rifarci alla norma esistente; però, siccome la norma così come concepita chiarisce in modo assoluto che quelle norme della legge nazionale vanno intese nel senso che bisogna pubblicare su due quotidiani nazionali, su due regionali e su un periodico, è chiaro quale è lo spirito. Se io faccio una gara in una città dove è prevalente l'informazione di un quotidiano, buon senso mi deve portare a scegliere il quotidiano più diffuso perché l'obiettivo della pubblicazione dei bandi è quello di farlo conoscere a tutti gli interessati del territorio.

La presenza del periodico scritta in modo esplicito consente di sostenere, nell'ambito della pubblicazione dei bandi di gara, anche la stampa non quotidiana, cioè quella periodica che in Sicilia è presente ed è un elemento di ricchezza del sistema informativo. Ecco perché ritiriamo l'emendamento soppressivo e chiediamo che venga mantenuto l'articolo 11 del disegno di legge.

LEANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEANZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi piacerebbe veramente che l'onorevole Cancellieri, che ogni tanto fa le battute, leggesse la legge. Questo emendamento è entrato nella Commissione di cui lei fa parte, è un componente fortemente legittimato, quindi non era nei disegni di legge originali. L'onorevole Marziano ha spiegato correttamente il perché questo emendamento è nato. Vorrei anche ricordare all'onorevole Cancellieri che questa è una legge per le piccole e medie imprese - lo so che a lei le sembrerà strano - parla molto di piccole e medie imprese. Però per le piccole e medie imprese in Europa ci sono alcuni regolamenti, alcune cose molto chiare, e sono per l'informazione locale, la più piccola possibile.

Ogni tanto lo so che è bello fare la battuta d'effetto: i sarti, il vestito, tutto quello che vuole lei, ma lei faceva parte di quella Commissione, e non so se ha votato a favore o meno, certamente se c'è andato non l'hanno sentita parlare in tal senso.

In ogni caso le vorrei ribadire che è una legge che parla dell'informazione locale per le piccole e medie imprese, in modo particolare per quelle 110 televisioni che rischiano di chiudere i battenti perché in tutta Italia sono stati fatti i bandi per il passaggio al digitale terrestre e in Sicilia non è stato fatto. Non è stata garantita la libera informazione, la pluralità dell'informazione.

Questa legge non fa altro, poi lei fa le battute, ma è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Grasso. Ne ha facoltà.

GRASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento non era legato a questo emendamento. Questo disegno di legge, così come dice l'onorevole Leanza, cerca e mira a far sì che il Governo possa essere d'aiuto per quelle piccole televisioni, per quelle emittenti locali che, appunto, dalla rete analogica sono passate al digitale terrestre e la Sicilia non ha neanche partecipato ai bandi europei. A tal proposito voglio ricordare la mozione che ho presentato un anno fa, però allo stesso tempo vorrei ricordare che l'emendamento soppressivo del Governo all'articolo 3 in qualche maniera danneggia i quotidiani, soprattutto i quotidiani a tiratura locale.

Non vorrei che andando oltre con gli articoli che abbiamo accantonato si procedesse con lo stesso sistema, perché altrimenti questa legge, che non fa altro che recepire la legge nazionale in maniera più restrittiva, favorirebbe solo ed esclusivamente le solite testate giornalistiche, e non le piccole e medie imprese.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 11 è un argomento più volte dibattuto in quest'Aula. E' inutile che noi ci nascondiamo dietro il problema. Peraltro, questo articolo, formulato in questa versione e in altre versioni, più volte è stato impugnato dal Commissario dello Stato.

Questa Presidenza non ha ritenuto opportuno stralciarlo perché finalmente fa parte di un disegno di legge organico, omogeneo.

Non escludo che, sulla base di questo articolo, si possano sostenere le nostre tesi, che non sono confliggenti con la normativa nazionale e comunitaria in termini di pubblicità degli appalti, nel senso che se dovesse essere impugnato dal Commissario dello Stato, noi potremmo resistere dinanzi alla Corte Costituzionale sostenendo i principi di logicità di questo articolo. E non sto facendo un ragionamento di ordine politico, come ha fatto l'onorevole Cancellieri, che ha una sua valenza, ma sto ponendo una questione di carattere giuridico. Più volte è stata impugnata questa norma perché si è detto che violerebbe un principio contenuto nel codice degli appalti e che comunque noi non avremmo alcuna discrezionalità.

Qua si sta aggiungendo alla pubblicazione sui quotidiani nazionali, la pubblicazione sui quotidiani locali. Quindi, non è solo un venire incontro alle esigenze dell'imprenditoria editoriale locale, ma è venire incontro alle esigenze di pubblicità perché potremmo osservare, dall'altro lato, che si cercano di privilegiare i grandi sistemi editoriali nazionali. E su questo bisogna stare attenti a come viene prospettato il problema. Io non escludo, ve lo dico con la massima franchezza, che il Commissario dello Stato impugni questa norma, però, ripeto, dobbiamo avere il coraggio, quando esitiamo le leggi, se siamo convinti, di andare fino in fondo.

La riprova è che abbiamo avute approvate, qualche giorno fa, le variazioni di bilancio senza impugnativa da parte del Commissario dello Stato, perché convintamente questo Parlamento, nella sua interezza, ha sposato una nuova linea - mi sia consentito di dire - che è quella che possiamo anche resistere a fronte delle impugnative del Commissario dello Stato; ma dobbiamo avere le carte in regola per farlo. Ho voluto esplicitare la posizione di questa Presidenza sul perché ho ritenuto ammissibile l'emendamento.

L'onorevole Cancellieri ha fatto un ragionamento di carattere politico sul quale, obiettivamente, non mi sento di disquisire o di entrare nel merito.

MALAFARINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAFARINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi c'è un detto siciliano che dice che “se il carbone non sporca, tinge”. Tingere continuamente la politica di chissà quali intenti malevoli, parlando di “sarti” e di “cuciture” addosso a persone o a soggetti non individuati, significa buttare una pietra nello stagno e individuare la politica sempre come artefice di chissà quali trame e di chissà quali ingarbugli.

Voglio evidenziare che l'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, così come finalmente e opportunamente riportato dagli uffici in allegato, recita semplicemente: “ I soggetti, di cui al comma 5, sono tenuti a rendere noti i dati per la pubblicità a mezzo stampa a valere sui ribassi d'asta”. Cioè, sostanzialmente, esiste già una norma di legge che impone la pubblicità degli appalti sulla stampa. Con quali sistemi e attraverso quali metodi, sarebbe rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante, che mi risulti; quindi potrebbe essere tranquillamente un quotidiano piuttosto che un altro.

Questo articolo non individua nessuna testata in particolare, anzi obbliga il soggetto della stazione appaltante a rendere pubblici i risultati dell'asta, dei ribassi dell'appalto, su ben quattro quotidiani, due a tiratura nazionale e due a tiratura locale.

Credo che sia una giustizia distributiva, che vale per un numero indefinito di quotidiani, perché in Sicilia ce ne sono almeno tre o quattro a tiratura locale che non sono preventivamente individuati e che anzi concorrono con quelli nazionali, mentre oggi, così come è previsto dall'articolo vigente, basterebbe pubblicarlo su un solo quotidiano per soddisfare il requisito della pubblicità.

La ritengo una norma di democrazia, una norma di trasparenza e non una cucitura di sarti che non conosco.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha fatto proprio l'emendamento soppressivo 11.12, che era stato ritirato dalla Commissione.

Il parere del Governo, sulla soppressione di questo articolo?

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente e relatore*. Contrario.

CANCELLERI. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

Votazione per scrutinio segreto dell'emendamento soppressivo 11.12

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, dagli onorevoli Cancellieri, Cappello, Ciaccio, Ferreri, Foti, La Rocca, Mangiacavallo, Siragusa, Tancredi, Zafarana e Zito, indico la votazione per scrutinio segreto dell'emendamento soppressivo 11.12.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Si procede alla votazione)

Votano: Alloro, Anselmo, Ardizzone, Assenza, Barbagallo, Cancellieri, Cappello, Cascio F., Ciaccio, Cirone, Clemente, Coltraro, Currenti, D'Asero, Di Giacinto, Ferrandelli, Ferreri, Firetto, Fontana, Formica, Foti, Germanà, Gianni, Greco G., Gucciardi, Laccoto, Lantieri, La Rocca, Leanza, Lentini, Lo Giudice, Lombardo, Lo Sciuto, Maggio, Malafarina, Mangiacavallo, Marziano, Milazzo

A., Oddo, Palmeri, Picciolo, Pogliese, Ragusa, Ruggirello, Sammartino, Savona, Siragusa, Sudano, Tancredi, Trizzino, Venturino, Vinciullo, Vullo, Zafarana, Zito.

Si astengono: Di Mauro, Falcone, Fazio, Musumeci.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto:

Presenti	59
Votanti	59
Maggioranza	30
Favorevoli	20
Contrari	35
Astenuti	4

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 11.2.

Onorevoli colleghi, vale il discorso fatto in precedenza. In effetti, tutti questi emendamenti aggiungono qualcosa rispetto al testo. Non vorrei che forzassimo la normativa più del dovuto.

Invito, pertanto, ad un ritiro complessivo con un po' di buon senso.

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, personalmente - ma penso di poter parlare a nome della Commissione - mentre col testo noi aggiungiamo alla platea prevista dalla legge la stampa locale e il periodico, con tutti questi ulteriori emendamenti modifichiamo la norma nazionale, restringiamo il numero di organismi di stampa nei quali è obbligatorio presentare le gare, aggiungeremmo le televisioni. Ora, le lascio immaginare, signor Presidente: io sono uno che difende il diritto anche della televisione di quartiere a vivere e ad esistere e questo disegno di legge è fatto per questo. Si immagina la pubblicazione di un bando di gara sulla televisione? Come avviene, a mo' di foglio che gira? È uno di quegli emendamenti che potrebbe inficiare il senso del testo che, invece, è stato elaborato con cura ed attenzione.

VINCIULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, stiamo facendo un discorso di carattere generale su tutti gli emendamenti e non specifico sull'emendamento 11.2.

VINCIULLO. Signor Presidente, assessori, onorevoli colleghi, l'emendamento dell'onorevole Ruggirello credo che possa essere esaminato ed approvato da questa Commissione nel senso che daremo la possibilità, oltre che ai quotidiani, anche alle emittenti televisive di poter diffondere i risultati di gare che si sono verificate negli enti locali. Quindi, si risponde ad un principio di trasparenza che deve essere sempre alla base della buona amministrazione.

Se noi esaminiamo ed eventualmente approviamo l'emendamento del collega Ruggirello, io sono pronto a ritirare gli emendamenti 11.7 e 11.8 in quanto interamente soddisfatto dall'emendamento dell'onorevole Ruggirello.

PRESIDENTE. Onorevole Vinciullo, dobbiamo ribadire un concetto: ci sta tutto, noi possiamo mettere la massima pubblicità, pure di pubblicarla sui muri di ogni comune per la massima pubblicità, su internet o dove vogliamo. Noi siamo vincolati da una normativa nazionale che, peraltro, dà la possibilità alle singole stazioni appaltanti di prevedere forme aggiuntive di pubblicità.

Noi ci stiamo ingerendo in un sistema dove obblighiamo le stazioni appaltanti, e c'è quindi anche un problema di copertura finanziaria, a prevedere determinate forme di pubblicità.

Quando abbiamo aggiunto il periodico regionale, chiarisco subito che il periodico regionale non fa riferimento a "*Cronache parlamentari*", quindi così, a scanso di equivoci, evitiamo discussioni.

Lo so che nessuno lo ha pensato, ma così lo abbiamo escluso.

Le stazioni appaltanti possono pure fare la pubblicità, sulla base della normativa nazionale, sulle emittenti locali, nessuno lo vieta; però, mettere quest'obbligo in questo momento, obiettivamente sembrerebbe eccessivo. E riguarda questo emendamento così come riguarda tutti gli altri.

Siccome poc'anzi ho detto che dobbiamo avere le carte in regola per affrontare eventualmente un giudizio innanzi la Corte Costituzionale, lo dico a scanso di equivoci e senza alcuna presunzione: se aggraviamo il procedimento, rischiamo. Poi, per carità, l'Aula è sovrana e può pure farlo.

Dispongo, pertanto, l'accantonamento dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti per un approfondimento.

Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

«Art. 12.

Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività delle imprese dell'informazione

1. Le imprese d'informazione locale di qualsiasi dimensione possono beneficiare d'interventi attivati, secondo la procedura prevista all'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività delle imprese dell'informazione, incluse le attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

2. Le imprese qualificate come 'collegate' ai sensi della vigente disciplina comunitaria accedono ai benefici previsti dalla presente legge mediante i contratti di cui al comma 1 entro i limiti dei massimali di aiuto dagli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 paragrafo 4.1.2. (2006/C 54/08)».

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 12.1, soppressivo dell'articolo, che ha il parere contrario della Commissione Bilancio.

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Il Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 12. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

«Art. 13.
Norme attuative

1. Per le finalità di cui agli articoli 6, 7 e 12 è autorizzata la stipula di convenzioni con istituti finanziari e di credito in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente disciplina statale.

2. La titolarità degli interventi di cui al comma 1 è affidata alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione che può avvalersi, per l'attuazione degli interventi, dell'IRCAC per le società cooperative e dell'IRFIS-FinSicilia S.p.A. per le società di capitali.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 30 bis e 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotti e modificati dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo: 13.3 (I parte) e (II parte);
- dagli onorevoli Vinciullo, D'Asero, Assenza ed altri: 13.2;
- dall'onorevole Francesco Cascio ed altri: 13.1.

Si passa all'emendamento 13.3 (I parte).

VANCHERI, *assessore alle attività produttive*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 13.2, dell'onorevole Vinciullo ed altri.

VINCIULLO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCIULLO. Signor Presidente, assessore, onorevoli colleghi, l'articolo 13, comma 2, prevede che la titolarità degli interventi di cui al comma 1 è affidata alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione. Mi pare di capire che poco fa avevamo detto di sopprimere la voce "Segreteria Generale" lasciando solo la Presidenza della Regione, cosa che le confermo essere più giusto. Il che può valere per l'attuazione degli interventi dell'IRCAC, per quanto riguarda le società cooperative e dell'IRFIS Sicilia Spa, per quanto riguarda le società di capitali.

Dal momento che il CORECOM Sicilia ha sicuramente maggiori conoscenze e maggiori competenze e capacità sull'argomento, seppure elevatissime sono quelle dell'IRFIS e dell'IRCAC, vedevamo in misura più autorevole l'intervento del CORECOM Sicilia, anziché dell'IRFIS e dell'IRCAC.

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZIANO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo me l'equivoco nasce dall'idea di cosa dovrebbero fare IRFIS e IRCAC. Non si tratta di avere il

suggerimento sulla conoscenza delle emittenti, ma sulle modalità con cui si erogano i prestiti, con cui si attivano le procedure. Quindi, è chiaro che la Presidenza della Regione si deve rivolgere ai suoi strumenti operativi nel campo dell'erogazione del credito e non all'organismo di controllo delle televisioni. Per tale motivo siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Francesco Cascio. Ne ha facoltà.

CASCIO FRANCESCO. Signor Presidente, invito l'onorevole Vinciullo a ritirare questo emendamento perché, all'articolo 13, volere far entrare un organismo che fa tutt'altro, in un argomento che non è proprio, in quanto il CORECOM fa vigilanza e controllo, mentre qui si parla di erogazione di contributi, di finanziamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Vinciullo, c'è un invito formale al ritiro dell'emendamento, fatto proprio anche dalla Presidenza.

VINCIULLO. Se i pareri del Governo e della Commissione sono contrari, lo ritiro.

PRESIDENTE. Il parere del Governo sull'emendamento 13.2?

VANCHERI, *assessore alle attività produttive*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Contrario.

VINCIULLO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 13.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Onorevoli colleghi, l'emendamento 13.1 è accantonato.

Si passa all'emendamento 13.3 (II parte), del Governo, soppressivo del comma 3.

Il parere della Commissione?

LENTINI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. L'articolo 13 e l'emendamento 13.1 sono accantonati.

Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

«Art. 14.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese è subordinata al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, per gli interventi non attuati secondo la disciplina sugli aiuti de minimis o sugli aiuti in regime di esenzione, alla definizione della procedura prevista dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)».

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 14.5: «Sopprimere dal periodo “e, per gli interventi non attuati secondo la disciplina” fino alla fine del comma».

VANCHERI, *assessore per le attività produttive*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Sospendo la seduta per raccordarmi con i presidenti dei Gruppi parlamentari sul prosieguo dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 17.57, è ripresa alle ore 18.00)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, dopo una consultazione informale, si è convenuto di rinviare l'Aula a domani.

All'ordine del giorno è stato inserito lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze concernenti l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, in quanto l'assessore per le risorse agricole aveva chiesto proprio di rendere delle comunicazioni su questo argomento e per questo ci siamo determinati in tal senso.

Nella seduta di martedì prossimo spero si possa concludere l'esame del disegno di legge che riguarda le norme per la promozione e il sostegno delle imprese della informazione locale.

Onorevoli colleghi, pertanto, la seduta è rinviata a domani, giovedì 28 novembre 2013, alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Svolgimento di interrogazioni e di interpellanze concernenti l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARSEA)

III - Discussione della mozione:

N. 153 - “Iniziative per mantenere l'IVA al 4% per le prestazioni di servizi socio-sanitari ed educativi resi dalle cooperative sociali.”

(18 luglio 2013)

LO SCIUTO-GRECO G.-FIGUCCIA-LOMBARDO-DI
MAURO-FEDERICO-FIORENZA

IV - Discussione della mozione:

N. 186 - “Iniziative per il rilascio di garanzie fideiussorie da parte dell'IRFIS - FinSicilia S.p.a. in favore delle imprese siciliane presenti nelle graduatorie di ammissione sui benefici di contributi assegnati dai bandi regionali a valere dei fondi P.O.-FES e P.O.-FERS.”

(30 settembre 2013)

LA ROCCA-CANCELLERI-CAPPELLO-CIACCIO-
CIANCIO-FERRERI- FOTI-MANGIACAVALLLO-PALMERI-
SIRAGUSA-TANCREDI-TRIZZINO-ZAFARANA-ZITO

V - Discussione della mozione:

N. 177 - “Stipula di convenzione o protocollo d'intesa tra la Regione siciliana ed istituti di credito per l'erogazione di anticipazioni di tesoreria alle IPAB.”

(19 settembre 2013)

FOTI-CANCELLERI-CAPPELLO-CIACCIO-CIANCIO-
FERRERI-LA ROCCA- MANGIACAVALLLO-PALMERI-
SIRAGUSA-TRIZZINO-TANCREDI-ZAFARANA-ZITO-
FIORENZA

La seduta è tolta alle ore 18.02

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore
dott. Mario Di Piazza

Il Responsabile
Capo dell'Ufficio del regolamento e dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
